

La procedura del voto di lista

Gli azionisti hanno diritto a presentare liste di candidati quando, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale o la diversa misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento. Ogni azionista può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. I soggetti che lo controllano, le società da essi controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare (né concorrere a presentare) altre liste né votarle, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Nelle liste, i candidati devono essere elencati in numero progressivo e si dovrà indicare chi di loro è in possesso dei requisiti di indipendenza. Tutti i candidati devono possedere, inoltre, i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile.

Le liste devono essere:

- depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima della data dell'Assemblea in unica o prima convocazione,
- messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in unica o prima convocazione,

Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della stessa, devono essere depositati:

- il curriculum professionale di ciascun candidato e
- la dichiarazione di accettazione della candidatura con l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza.

In sede assembleare, a seguito dell'espletamento delle formalità di voto, si procede alla nomina traendo i sette decimi degli amministratori, nell'ordine progressivo con cui sono elencati, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e i restanti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, nemmeno indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Lo Statuto prevede una procedura suppletiva a quella descritta che assicura comunque la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti in Consiglio. La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.